

STATUTO

“Associazione Professionisti Sicurezza e Ambiente”

"asa"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita un'associazione denominata “Associazione Professionisti Sicurezza e Ambiente”, Sindacato dei professionisti della sicurezza nei luoghi di lavoro, in sigla “asa”, di seguito denominata “asa”, il cui funzionamento è regolato dal presente statuto e dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione ha sede legale in Crotone, Via XXV Aprile n. 180/B. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto e potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Può aprire sedi, succursali, recapiti in altro luogo, in Italia o all'estero, con deliberazione della Presidenza.

Art. 2

Scopi

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha i seguenti scopi:

Rappresentare e tutelare gli interessi di carattere generale e collettivo degli Associati presso autorità, enti ed istituzioni in ogni sede, ed a qualsiasi livello, nell'ambito del settore della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Collaborare alla definizione delle politiche, dei percorsi formativi, linee guida, buone prassi, standard di riferimento delle normative sulla sicurezza, ambiente e salute congiuntamente ad organismi ed istituzioni pubbliche e private;

Diffondere informazioni, conoscenze ed esperienze in tema di energie e fonti rinnovabili, tra i diversi operatori economici e culturali, al fine di promuovere la cultura della sostenibilità energetica; Condurre tutte quelle azioni mirate all'ampliamento delle conoscenze e al progresso delle tecniche relative all'uso razionale dell'energia;

Promuovere l'aggiornamento attraverso, la realizzazione di percorsi formativi qualificanti nel campo dell'ambiente, salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per i propri iscritti e per gli operatori del settore, anche in collaborazione con le università e con altre organizzazioni ed istituzioni in Italia ed all'estero;

L'emissione di attestati e documenti di **certificazione** di percorsi formativi con la possibilità di svolgere il ruolo di **ente certificatore e di accreditamento** delle azioni formative promosse e sviluppate dall'associazione o in collaborazione con enti pubblici e privati. **(Il presente comma è in corso di modificazione come riportato di seguito):**

L'emissione di attestati e documenti di **attestazione** dei percorsi formativi con la possibilità di svolgere il ruolo di **soggetto formatore nazionale** delle azioni formative promosse e sviluppate dall'associazione o in collaborazione con enti pubblici e privati. **(Modifica come richiesta dal Ministero Sviluppo Economico).**

La progettazione e la gestione di corsi di formazione professionale finanziati anche con fondi dell'Unione Europea, nazionali, regionali e di istituzioni pubbliche e private;

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione può aderire e/o collaborare con altre organizzazioni italiane, europee ed internazionali pubbliche e private.

Art. 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione può, fra l'altro:

a) progettare, organizzare, gestire, direttamente o tramite le proprie aziende associate, corsi e azioni formative utilizzando la metodologia della formazione a distanza, dell'on-line, e-learning e tutti gli strumenti informatici e multimediali;

b) organizzare e gestire, in proprio o per altri, convegni, seminari, corsi, incontri, tavole rotonde, rassegne, mostre, promuovere premi e scambi culturali, nonché spazi di confronto anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa (pubblicazioni, anche informatiche e telematiche, attraverso i giornali, la radio, la televisione, internet, ecc.).

c) progettare, organizzare, produrre, editare, acquistare e distribuire, libri, opuscoli, Cd-Rom, DVD, film e video nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro anche via internet, nonché stampare e divulgare in tutte le forme compresi i web materiale di informazione, giornali, bollettini, pubblicazioni, newsletter, documenti audiovisivi, strumenti e piattaforme informatiche;

d) proporre a soggetti interessati studi, consulenze e ricerche nell'ambito aziendale, settoriale o territoriale sulle problematiche socio economiche, della formazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) conferire incarichi sia a soci che ad esterni, assumere personale, commissionare ricerche, coordinare gruppi di lavoro per se o per altro committente che operi nei settori di intervento dell'Associazione o che necessiti di sviluppare conoscenze in tali settori.

Art. 4

Soci

Sono soci dell'associazione i professionisti "Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione" (RSPP), "Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione" (ASPP) ed i "Coordinatori per la Progettazione e l'Esecuzione dei Lavori", in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia.

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche e giuridiche, che ne condividano in modo espresso gli scopi, che svolgano attività o siano interessati ai settori della sicurezza, della salute e dell'ambiente nei luoghi di lavoro, che presentino richiesta scritta.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione.

Gli associati sono tenuti a versare la quota associativa annuale, nelle misure e secondo i criteri deliberati annualmente dal Consiglio Direttivo. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni, del Codice Deontologico e delle Deliberazioni adottate dagli organi sociali. Gli associati vengono ammessi all'associazione senza limiti di tempo. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per dimissioni o decadenza.

Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.

Il rapporto associativo può essere risolto dall'associazione in qualunque momento.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata, nei confronti degli associati che:

- a) non partecipino alla vita dell'associazione ovvero tengano comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;
- b) non eseguono il versamento delle quote sociali entro il trenta gennaio di ogni anno;
- c) non adempiano ai doveri inerenti la qualità di associato o agli impegni assunti verso l'associazione.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono vincolanti ed inappellabili. L'associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

Art. 5

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Tesoriere
- Il Collegio dei Revisori
- Il Collegio dei Probiviri

Art. 6

Assemblea dei Soci

L'assemblea è formata da tutti gli associati in regola con la quota associativa. L'assemblea è convocata dal Presidente. L'assemblea potrà essere convocata in sede diversa da quella legale su deliberazione del Consiglio Direttivo. Per la validità della sua costituzione e delle sue deliberazioni in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e che le deliberazioni siano adottate a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero di soci presenti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche di Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito a:

- approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- nomina del Consiglio Direttivo;
- approvazione e modificazione dello Statuto e dei regolamenti;
- ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre.

Le delibere dell'assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

L'assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante annuncio scritto da esporsi presso la sede sociale e comunicato ai soci per posta tramite lettera, oppure per posta elettronica o pubblicato sul portale dell'associazione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere notificata mediante fax o e-mail almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Nella lettera di convocazione dovrà essere indicata la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da trattare.

Dato l'elevato numero di Soci e la loro ampia distribuzione sul territorio nazionale il voto può anche essere espresso per posta o con i mezzi elettronici appositamente predisposti dall'associazione, o tramite il disposto del "silenzio assenso"; le modalità d'espressione del voto dei Soci, per posta o mezzo elettronico, saranno precisate dal Consiglio Direttivo in ogni singola convocazione, o in base ad un apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Il Socio, che non voti per posta o con i mezzi elettronici appositamente predisposti dall'associazione, e che sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, può comunque delegare, per iscritto, un altro Socio; Ciascun Socio può essere portatore di non più di due deleghe di Soci in regola col pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è diretta dal Presidente dell'associazione che nomina un segretario per la verbalizzazione dei lavori della seduta.

L'assemblea ogni cinque anni procede al rinnovo delle cariche sociali con l'elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 7

Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'assemblea, composto da tre a cinque membri scelti tra gli associati in regola con il pagamento della quota

associativa, i quali dureranno in carica cinque anni e comunque sino alla loro sostituzione. **(Il presente comma è in corso di modificazione come riportato di seguito):**

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'assemblea, composto da tre a cinque membri scelti tra gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, i quali dureranno in carica tre anni e comunque sino alla loro sostituzione. **(Modifica come richiesta dal Ministero Sviluppo Economico).**

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno, con libero procedimento, il Presidente.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservino all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha i poteri di indirizzo, di controllo delle attività dell'associazione ed in particolare di controllo dell'amministrazione dell'associazione, al fine di realizzare gli scopi sociali e gli indirizzi strategici decisi dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell'associazione e decide sulla destinazione degli utili, e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. E' in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Consiglio Direttivo ratifica le deliberazioni del Presidente.

Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati compreso il Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo o a terzi, specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.

Può nominare delegati o fiduciari locali, in Italia e all'estero e qualora lo ritenga necessario può nominare un tesoriere a cui affidare la gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo decide in ordine al riconoscimento delle sedi regionali, provinciali o territoriali dell'Associazione.

E' sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività ed il funzionamento degli organi associativi.

Spetta al Consiglio Direttivo la deliberazione motivata di decadenza degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte all'anno: per sottoporre all'assemblea l'approvazione rispettivamente del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite posta, oppure inoltrata tramite telefax o e-mail. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di fax o e-mail almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Nella lettera di convocazione dovrà essere indicata la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da trattare.

Per la validità della sua costituzione e delle sue deliberazioni è necessario che siano presenti almeno la metà più uno dei membri e le delibere siano prese a maggioranza dei voti. In tutte le votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 8

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio e a lui spetta la firma sociale.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Presidente, in caso d'urgenza, adotta le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso.

Il Presidente nomina all'interno del Consiglio Direttivo un Vice-Presidente.

Il Presidente nomina Coordinatori Regionali, Provinciali, Territoriali e Delegati o Fiduciari Locali, in Italia e all'estero.

Il Presidente provvede all'apertura o chiusura di conti correnti bancari o postali intestati alla associazione, di cui è unico autorizzato alla firma.

Art. 9

Il Vice-Presidente

Il Presidente nomina il Vice-Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Vice-Presidente ha la funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Vice-Presidente esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente nonché quelle attribuite dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

Il Tesoriere

Il Tesoriere, se nominato, gestisce il patrimonio dell'Associazione nel rispetto delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei revisori, se nominato, è composto di un membro effettivo e un supplente, iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti con mandato della durata di tre anni rinnovabili.

Potranno essere nominati Revisori anche i non soci. L'organo opererà secondo le norme in materia di Collegio Sindacale.

Art. 12

Collegio dei Probiviri

Il collegio dei probiviri, se nominato, è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci, che non ricoprono cariche associative istituzionali, e rimane in carica per tre anni. I componenti effettivi nominano, tra loro, il Presidente, con libero procedimento. Ha competenza esclusiva sulle controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra i soci e gli organi istituzionali. Gli associati possono proporre ricorso per violazioni dello statuto e dei regolamenti. La decisione del Collegio è vincolante ed inoppugnabile per tutti i soci. La proposizione del ricorso non sospende l'esecutività dell'atto impugnato salvo diversa decisione del collegio.

Art. 13

Fondo Comune

Le quote di ammissione e i contributi associativi, le altre entrate che all'Associazione derivino da corsi di formazione, da corsi di aggiornamento professionale, seminari, manifestazioni, pubblicazioni, donazioni od altro, nonché i beni acquistati, costituiscono il Fondo Comune dell'Associazione.

Di tale fondo non potrà essere richiesta l'attribuzione dai singoli Associati durante la vita dell'Associazione, nè di esso potrà essere pretesa una quota in caso di recesso o esclusione. E' fatto assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14

Registri e Documenti Sociali

Oltre agli eventuali Registri da tenersi per legge, unico libro obbligatorio dell'Associazione è il "Registro dei Soci" che, numerato e vidimato su ogni pagina da due associati conterrà l'indicazione, con generalità e residenza, degli associati, la data della loro iscrizione all'Associazione, le eventuali dimissioni ed esclusioni.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire il "Registro dei Verbali dell'Assemblea" ed il "Registro dei Verbali del consiglio Direttivo". Nel caso in cui fossero istituiti anche tali registri, per far prova rispetto ai soci ed ai terzi, dovranno essere numerati e vidimati in ogni pagina da due soci.

In mancanza di essi i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea saranno redatti su fogli liberi, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e conservati a cura del Presidente.

Tutti i Registri sociali sono liberamente consultabili dagli associati.

Art. 15

Durata

L'Associazione ha durata illimitata fatte salve le cause di estinzione di cui all'articolo 27 del Codice Civile, fermo rimanendo che lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea con maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto al voto.

In caso di estinzione l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16

Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile sulle Associazioni e, in quanto compatibili ed applicabili, alle norme sulle società di capitali.